

FONDAZIONE CONSERVATORI E SCANDURRA RIUNITI

R.D. n. 327 del 11.08.1903
D.P. n. 330 del 30.10.1998
C.F. 97060010838

Via S. Cuore di Gesù isol. 251
98100 MESSINA

Tel.: 090661616
Fax: 090661616
e-mail : fondazionescandurra@virgilio.it
Pec: fondazionescandurrariuniti@pcert.postecert.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE N.23 DEL
16/07/2026

OGGETTO: Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme destinate ai servizi
indispensabili istituzionali fino al 31.12.2026 e loro quantificazione.

L'anno 2026 il giorno sedici del mese di Luglio in Messina, nella sede legale dell'Opera Pia "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti", assistito dal segretario dott. Massimiliano Mondello, il Commissario Straordinario Gustavo Lampi, nominato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.A. n.4416/GAB del 30/06/2026.

VISTA la propria precedente deliberazione n°08 del 27/01/2026 avente ad oggetto "*Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme destinate ai servizi indispensabili istituzionali fino al 30.06.2026 e loro quantificazione*";

VISTA la legge 17.07.1890, n. 6972 istitutiva delle II.PP.A.B.;

VISTO il Regio Decreto 05.02.1891, n. 99;

VISTO il Decreto Presidenziale 18.03.1953 n. 27/A;

VISTA la Legge Regionale 09.05.1986, n. 22;

PREMESSO che la *Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti* è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) giusto D.P. n. 330 del 30.10.1998, che non svolge più la sua attività statutaria (assistenza ai minori) dal 2007, ma possiede un cospicuo patrimonio immobiliare che necessita di cura e manutenzione;

CHE le ultime due governance stanno portando avanti il risanamento della situazione della Fondazione con il pagamento delle tasse e dei contributi non pagati in precedenza (rottamazione quater e quinquies e rateizzazioni), attraverso la dismissione di patrimonio non direttamente collegato all'attività statutaria;

CHE a tali finalità sono anche funzionalmente riservati e destinati i necessari mezzi economici e finanziari;

CHE, al fine di assicurare il perseguimento del risanamento dell'IPAB, è necessario dichiarare l'impignorabilità delle somme esistenti presso la Tesoreria dell'Ente;

RICHIAMATA, al riguardo, la disciplina relativa al vincolo di indisponibilità operante per il patrimonio delle II.PP.A.B. ai sensi dell'art. 13 del Decr. Legisl. N. 207/2001 in combinato disposto con l'art. 828 del c.c. nonché l'art. 159 del Decr. Legisl. n. 267/2000;

RILEVATO che in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina applicabile, la giurisprudenza ha ricondotto le II.PP.A.B. alla medesima disciplina degli Enti Locali e ciò per quanto concerne proprio la disciplina della finanza pubblica e del personale dipendente;

CHE la Corte Costituzionale con sentenza n. 161/2012 si è espressa sull'argomento seppure in materia di applicazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 in materia di spese di personale per gli Enti Locali e delle camere di commercio, rilevando come "*l'evidenziata peculiarità delle Ipab non impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole degli enti locali*";

CHE in ordine all'equiparazione delle Ipab agli Enti Locali si era già espresso in precedenza anche il Consiglio di Stato (cfr Sent. n. 7393/2007);

CHE, sul tema, recentemente, l'ANAC e la Corte dei Conti hanno emesso dei pareri nei quali hanno affermato che le Ipab sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali;

CHE ad ulteriore conferma dell'applicabilità della disciplina dettata dal T.U.E.L. – Decr. Legisl. 267/2000 anche alle II.PP.A.B. si rileva come ai dipendenti delle II.P.A.B. Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si applica in base alla previsione del CCN Quadro del 03.08.2021 la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali;

RILEVATO, altresì, che in ordine all'applicabilità dell'art. 159 T.U.E.L. ed in generale della disciplina dettata in materia di Enti Locali, si evidenzia che la normativa dettata dal T.U.E.L. è applicabile anche alle c.d. aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (IPAB). Invero, il predetto T.U.E.L. disciplina tra le altre, al titolo V artt. 112 e segg., anche i servizi socio-assistenziali, prevedendo peraltro, sub articolo 113 bis in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che *“Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:*

a) Istituzioni, anche consortili...”

CHE l'art. 159 del T.U.E.L. prevede, tra l'altro, che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi (da gennaio a giugno);

b) pagamento delle rate delle rottamazioni quater e quinquies e della rateizzazione nei confronti del fisco scadenti nel semestre luglio/dicembre 2026;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27 comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

La Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa*

al soggetto Tesoriere dell'Ente Locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

DATO ATTO che l'art. 114 poi definisce l'azienda speciale quale ente strumentale quell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consigli comunale o provinciale; e l'istituzione quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, la quale conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

RILEVATO che da quanto precede, consegue che la normativa di cui all'art. 159 del T.U.E.L. è applicabile anche all'IPAB *Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti* che è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) avente natura di ente pubblico non economico regionale;

CHE il riconoscimento e l'equiparazione della II.PP.A.B. alla disciplina anzidetta risulta consolidato anche dai seguenti elementi:

1. Parere del Consiglio per la Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana del 14.10.1980, all'uopo interpellato dall'Assessorato Enti Locali in materia di assunzione del personale, nel quale si afferma la natura di enti pubblici istituzionali delle II.PP.A.B.;
2. Circolare dell'Assessorato Enti Locali in materia di regole sull'assunzione del personale dipendente nella quale le II.PP.A.B. vengono raggruppate sotto l'indicazione di enti locali ed istituzionali (Province, Comuni, aziende speciali, consorzi, II.PP.A.B.) in GURS del 09.06.2000;
3. Parere dell'assessorato Enti Locali di Palermo del 16.12.1995 nel quale si legge *"avendo le I.P.A.B. natura di enti locali, sia pure non territoriali (Corte di Cass. SS.UU., sent. 28.10.1995, n. 11298) il predetto divieto si applica anche ad esse in forza dell'art. 7 della citata L.R. n. 14/1958, che lo estende appunto agli enti locali"*;
4. Parere dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e delle Autonomie Locali del 10.09.2007, n. 3415 il quale afferma che l'applicazione in materia di assunzione del personale IPAB, della Legge Regionale Sicilia n. 15/2004, art. 49 sull'assunzione presso le amministrazioni e gli enti pubblici mediante concorso pubblico è riferito a *"Amministrazione regionale, alle aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, agli enti territoriali e/o istituzionali, alle aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza..."*;
5. L'art. 126 comma 2 del T.U.E.L. secondo il quale le II.PP.A.B. sono del pari sottoposte al medesimo controllo preventivo di legittimità previsto per gli atti degli Enti Locali, in quanto così dispone la norma citata: *"il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"*;
6. La Corte Costituzionale (Sent. 16.10.1990, n. 466) ha altresì affermato che *"... l'art. 12 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito le funzioni che riguardano l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione degli enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto"* enti, fra i quali rientrano senza dubbio le II.PP.A.B.;

RICHIAMATA, dunque, la normativa contenuta all'art. 159 del Decr. Legisl. 267/2000 e s.m.i. laddove è statuito che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi Tesorieri;

PRECISATO che vanno, altresì, escluse, *ex lege*, da eventuali azioni esecutive le somme di

denaro con vincolo di destinazione a pubblico servizio posto da una apposita disposizione di legge o da provvedimento amministrativo (cfr Cass. Civ. Sez. III 10.07.1986, n. 4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dagli Enti Pubblici per la realizzazione di interventi di investimento nei servizi indispensabili con specifico vincolo di destinazione;

DATO ATTO, infatti, che per temporanee esigenze di cassa e per non interrompere il pubblico servizio assistenziale è ammesso il ricorso temporaneo all'utilizzo di fondi a specifica vincolata destinazione, con l'obbligo per il Tesoriere di ripristinarli non appena cessata l'indisponibilità di cassa, atteso che il ricorso a dette anticipazioni di Tesoreria ha il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e di garantire, di conseguenza, il regolare svolgimento delle attività di assistenza in favore dell'utenza fragile, costituita da anziani non autosufficienti e disabili, senza soluzione di continuità ed in assonanza con la vigente normativa;

COSIDERATA, dunque, nella fattispecie, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata di somme destinate ad un pubblico servizio e quelle a destinazione vincolata;

RITENUTO, pertanto, che devono ritenersi indispensabili e non assoggettabili ad esecuzione forzata tutte le somme ed in particolare quelle destinate al pagamento:

- a) delle retribuzioni al personale dell'Ente e dei conseguenti oneri riflessi,
- b) delle rate delle rottamazioni quater e quinquies e della rateizzazione in corso,
- c) dei servizi di amministrazione generale;

CHE, altresì, devono ritenersi indispensabili e non assoggettabili ad esecuzione forzata:

- a) le somme a destinazione vincolata finanziate da Enti;
- b) le somme derivanti da alienazione di beni, vincolate con deliberazione approvata dall'Organo Regionale di Controllo o esecutiva *ope legis*;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando e quantificando le suddette somme per il semestre gennaio-giugno 2026 sulla base delle previsioni risultanti dal bilancio di previsione 2026, in corso di approvazione;

PRESO ATTO che le somme impignorabili sono state così individuate e quantificate:

- 1) Spese ufficio e amministrazione
Uscite - Titolo 1, Cap. 1, art.1 € 5.000,00
 - 2) Retribuzioni al personale
Uscite - Titolo 1, Cap. 1, art.2 € 29.066,85
 - 3) Contributi, Imposte e Tasse
Uscite - Titolo 1, Cap. 2, artt. 5, 6 e 9 € 29.450,00
 - 4) Compenso indennità e rimborso spese gestione commissariale
Uscite - Titolo 1, Cap. 5, art. 23 € 5.236,26
- TOTALE € 68.573,11**

ATTESA l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto per le motivazioni sopra indicate;

VISTA la legge n. 6972 del 1890;

VISTO il D. L.vo n. 207/2001;

VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

D E L I B E R A

1. Dichiarare, ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art. 13 del Decr. Legisl. N. 207/2001 e dell'art. 828 c.c. e dell'art. 159 del Decr. Legisl. 267/2000, l'indisponibilità e la

impignorabilità delle somme, per il semestre luglio-dicembre 2026, qui appresso indicate e quantificate:

- 1) Spese ufficio e amministrazione
Uscite - Titolo 1, Cap. 1, art.1 € 5.000,00
- 2) Retribuzioni al personale
Uscite - Titolo 1, Cap. 1, art.2 € 29.066,85
- 3) Contributi, Imposte e Tasse
Uscite - Titolo 1, Cap. 2, artt. 5, 6 e 9 € 29.450,00
- 4) Compenso indennità e rimborso spese gestione commissariale
Uscite - Titolo 1, Cap. 5, art. 23 € 5.236,26
- TOTALE € 68.573,11**

2. Considerare, altresì, l'indisponibilità e l'impignorabilità della somma di € **1.159.826,85** pari alla quota percentuale di investimento di cui alla delibera di alienazione immobili n. 2 del 27.12.2019.

3. Diffidare il Tesoriere dal rendere dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. nel caso in cui a seguito di eventuali azioni esecutive non siano disponibili in cassa dell'Ente somme eccedenti quelle vincolate in forza del presente atto.

4. Notificarsi copia della presente delibera al proprio Istituto Tesoriere.

5. Disporre che non siano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, dalla data di deliberazione di impegno per come stabilito dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 69/98.

6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio dell'Ente.

7. Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente.
Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Massimiliano Mondello)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Gustavo Lampi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. r. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere:

"FAVOREVOLE" in ordine alla regolarità tecnico-contabile della superiore delibera.

Messina, 16/07/2026.

Il Segretario e Responsabile delle posizioni organizzative
Area amministrativa ed economico-finanziaria.
(Dott. Massimiliano Mondello)